

CHIARIMENTO N. 32

In riferimento alle previsioni in materia di subappalto contenute nella documentazione di gara Vi chiediamo di chiarire:

1. se la terna di subappaltatori da indicare in fase di gara sia da considerarsi tassativa, ovvero se in caso di aggiudicazione potranno essere eventualmente individuati ulteriori soggetti cui subaffidare l'esecuzione di prestazioni nei limiti indicati in offerta;
2. se in caso di partecipazione in qualità di RTI la terna di subappaltatori da indicare sia da riferirsi a ciascun membro del RTI ovvero dal RTI nel suo complesso;
3. considerata l'eterogeneità delle prestazioni da eseguirsi si chiede se possano essere indicati più di 3 subappaltatori in riferimento alle attività che si dichiarerà di voler subappaltare.

RISPOSTE

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori è da considerarsi tassativa.
2. La terna si intende riferirsi al RTI nel suo complesso
3. Possono essere indicati più subappaltatore con il seguente limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti: ***“Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori”***.